
Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.



Decreto federale che approva la Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...2,

decreta:

Art. 1

- ¹ La Convenzione multilaterale del 24 novembre 2016³ per l'attuazione di misure relative a convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (Convenzione) è approvata.
- ² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione.
- ³ Al momento della ratifica, il Consiglio federale formula riserve in virtù dell'articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione ed effettua notifiche in virtù dell'articolo 29 paragrafo 3 della Convenzione. Le riserve e le notifiche sono riportate nell'allegato.

Art. 2

Dopo aver consultato le commissioni parlamentari dell'economia e dei tributi, il Consiglio federale è autorizzato a notificare le convenzioni per evitare le doppie imposizioni concluse dalla Svizzera come Accordi fiscali coperti secondo l'articolo 2 paragrafo 1 sottoparagrafo a clausola ii della Convenzione.

- 1 RS 101
- ² FF **2018** ...
- 3 RS ...; FF **2018** ...

2017-....

Art. 3

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

Allegato (art. 1 cpv. 3)

Riserve e notifiche della Confederazione Svizzera

Articolo 2 – Interpretazione dei termini

Notifiche - Accordi fiscali coperti dalla Convenzione

In virtù dell'articolo 2(1)(a)(ii) della Convenzione, la Confederazione Svizzera desidera che gli accordi seguenti siano coperti dalla Convenzione:

N.	Titolo	Altra Giurisdizione contraente	Originale/ Strumento(i) successivo(i)	Data della firma	Data di entrata in vigore
1	Convention entre la Confédération suisse et la République d'Afrique du Sud en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (Testo originale) Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Sudifrica intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito (Traduzione)	Sudafrica	Originale	08-05-2007	27-01-2009
2	Convention entre la Confédération suisse et la Répu- blique argentine en vue d'éviter les doubles imposi-	Argentina	Originale	20-03-2014	27-11-2015

		1			
	tions en matière				
	d'impôts sur le				
	revenu et sur la				
	fortune (Testo				
	originale)				
	Convenzione tra				
	la Confederazione				
	Svizzera e la Re-				
	pubblica Argenti-				
	na per evitare le				
	-				
	doppie imposizio-				
	ni in materia di				
	imposte sul reddi-				
	to e sul patrimo-				
	nio (Traduzione)				
3	Abkommen	Austria	Originale	30-01-1974	04-12-1974
	zwischen der				
	Schweizerischen		Strumento suc-	18-01-1994	01-05-1995
	Eidgenos-		cessivo (a)	10-01-1774	01-03-1773
	senschaft und der		cc331v0 (a)		
	Republik Öster-		Strumento suc-	20-07-2000	13-09-2001
	reich zur Ver-		cessivo (b)		
	meidung der		~		
	Doppelbesteue-		Strumento suc-	21-03-2006	02-02-2007
	rung auf dem		cessivo (c)		
	Gebiete der		Strumento suc-	03-09-2009	01-03-2011
	Steuern vom Ein-		cessivo (d) (ivi	03-07-2007	01-03-2011
			compreso lo		
	kommen und vom		scambio di note		
	Vermögen (Testo		del 03-09-2009)		
	originale)		Strumento suc-	04-06-2012	14-11-2012
	Convenzione tra		cessivo (e)	0.002012	1.11 2012
	la Confederazione		(1)		
	Svizzera e la Re-				
	pubblica				
	d'Austria intesa				
	ad evitare la dop-				
	pia imposizione				
	nel campo delle				
	imposte sul reddi-				
	to e sulla sostanza				
	(Traduzione)				
4	Convention entre	Cile	Originale	02-04-2008	05-05-2010
	la Confédération		-		
	suisse et la Répu-				
	blique du Chili en				
	vue d'éviter les				

	doubles imposi-					
	tions en matière					
	d'impôts sur le					
	revenu et sur la					
	fortune (Testo					
	originale)					
	Convenzione tra					
	la Confederazione					
	Svizzera e la Re-					
	pubblica del Cile					
	per evitare le					
	doppie imposizio-					
	ni in materia di					
	imposte sul reddi-					
	to e sul patrimo-					
	nio (Traduzione)					
5	Abkommen zwi-	Islanda	Originala		10-07-2014	06-11-2015
5	schen der	Islanda	Originale		10-07-2014	00-11-2013
	Schweizerischen					
	Eidgenossen-					
	schaft und Island					
	zur Vermeidung					
	der Doppelbe-					
	steuerung auf					
	dem Gebiet der					
	Steuern vom Ein-					
	kommen und vom					
	Vermögen (Testo					
	originale)					
	Convenzione tra					
	la Confederazione					
	Svizzera e					
	l'Islanda per					
	evitare le doppie					
	imposizioni in					
	materia di impos-					
	te sul reddito e					
	sul patrimonio					
	(Traduzione)					
6	Convenzione tra	Italia	Originale		09-03-1976	27-03-1979
	la Confederazione		Strumento	suc-	28-04-1978	27-03-1979
	Svizzera e la Re-		cessivo (a)			
	pubblica Italiana		Strumento	suc-	23-02-2015	13-07-2016
	per evitare le		cessivo (b)			
	doppie imposi-		, ,			
	zioni e per regola-					
	re talune altre					
	questioni in mate-					
	ria di imposte sul					

		T		1		T
	reddito e sul pa-					
	trimonio (Testo					
	originale)					
7	Abkommen zwi-	Lituania	Originale		27-05-2002	18-12-2002
	schen dem					
	Schweizerischen					
	Bundesrat und der					
	Regierung der					
	Republik Litauen					
	zur Vermeidung					
	der Doppelbe-					
	steuerung auf					
	dem Gebiet der					
	Steuern vom Ein-					
	kommen und vom					
	Vermögen (Testo					
	originale)					
	Convenzione tra					
	il Consiglio fede-					
	rale svizzero e il					
	Governo della					
	Repubblica di					
	Lituania per evi-					
	tare le doppie					
	imposizioni in					
	materia d'imposte					
	sul reddito e sul					
	patrimonio (Tra-					
	duzione)					
8	Convention entre	Lussemburgo	Originale		21-01-1993	19-02-1994
	la Confédération		Strumento	suc-	25-08-2009	19-11-2010
	suisse et le		cessivo (a)			
	Grand-Duché de		Strumento	suc-	11-07-2012	11-07-2013
	Luxembourg en		cessivo (b)			
	vue d'éviter les		,			
	doubles imposi-					
	tions en matière					
	d'impôts sur le					
	revenu et sur la					
	fortune (Testo					
	originale)					
	Convenzione tra					
	la Confederazione					
	Svizzera e il					
	Granducato del					
	Lussemburgo per					
	evitare le doppie					
	imposizioni in					
	materia di impo-					

	ste sul reddito e sul patrimonio (Traduzione)				
9	Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (Testo originale) Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti del Messico per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddi-	Messico	Originale Strumento successivo (a)	03-08-1993 18-09-2009	08-09-1994 23-12-2010
10	to (Traduzione) Convention entre	Portogallo	Originale	26-09-1974	17-12-1975
	la Suisse et le Portugal en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (Testo originale) Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Portogallo intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (Traduzione)		Strumento successivo (a)	25-06-2012	21-10-2013
11	Abkommen zwi-	Cechia	Originale	04-12-1995	23-10-1996
	schen dem Schweizerischen		Strumento successivo (a)	11-09-2012	11-10-2013

	Bundesrat und der				
	Regierung der				
	Tschechischen				
	Republik zur				
	Vermeidung der				
	Doppelbesteue-				
	rung auf dem				
	Gebiet der Steu-				
	ern vom Ein-				
	kommen und vom				
	Vermögen (Testo				
	originale)				
	Convenzione tra				
	il Consiglio fe-				
	derale svizzero e				
	il Governo della				
	Repubblica Ceca				
	per evitare le				
	doppie imposizio-				
	ni in materia di				
	imposte sul reddi-				
	to e sul patrimo-				
	nio (Traduzione)				
12	Convention entre	Turchia	Originale	18-06-2010	08-02-2012
	la Confédération				
	suisse et la Répu-				
	blique de Turquie				
	en vue d'éviter les				
	doubles imposi-				
	tions en matière				
	d'impôts sur le				
	revenu (Testo				
	originale)				
	Convenzione tra				
	la Confederazione				
	Svizzera e la Re-				
	pubblica Turca				
	per evitare la				
	doppia imposizio-				
	ne in materia				
	d'imposte sul				
	reddito (Tradu-				
1	zione)				

Articolo 3 – Entità trasparenti

Riserva

In virtù dell'articolo 3(5)(a) della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 3 ai suoi Accordi fiscali coperti.

Articolo 4 – Entità con doppia residenza

Riserva

In virtù dell'articolo 4(3)(a) della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 4 ai suoi Accordi fiscali coperti.

Articolo 5 – Applicazione dei metodi per l'eliminazione della doppia imposizione

Riserva

In virtù dell'articolo 5(9) della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto, con riferimento a tutti i suoi Accordi fiscali coperti, di non consentire alle altre Giurisdizioni contraenti di applicare l'Opzione C di questo articolo.

Notifica relativa all'opzione scelta

In virtù dell'articolo 5(10) della Convenzione, con la presente la Confederazione Svizzera sceglie in virtù dell'articolo 5(1) di applicare l'Opzione A di questo articolo.

Notifica relativa alle disposizioni pertinenti degli Accordi fiscali coperti

In virtù dell'articolo 5(10) della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una disposizione di cui all'articolo 5(3). Il numero dell'articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.

Numero dell'Accordo coperto	Altra Giurisdizione contraente	Disposizione
1	Sudafrica	Articolo 22(2)(a)
2	Argentina	Articolo 22(2)
3	Austria	Articolo 23(1)
4	Cile	Articolo 22(2)(a)
5	Islanda	Articolo 23(2)(a)
6	Italia	Articolo 24(3)
7	Lituania	Articolo 23(2)(a)

8	Lussemburgo	Articolo 23(2)(a)
9	Messico	Articolo 21(2)(a)
10	Portogallo	Articolo 23(3) (secondo la modifica di cui all'articolo XIII di (a))
11	Cechia	Articolo 23(2)(a) (secondo la modifica di cui all'articolo VIII(2) di (a))
12	Turchia	Articolo 22(1)(a)

Articolo 6 – Scopo di un Accordo fiscale coperto

Notifica relativa all'opzione scelta

In virtù dell'articolo 6(6) della Convenzione, con la presente la Confederazione Svizzera sceglie di applicare l'articolo 6(3).

Notifica relativa agli Accordi fiscali coperti che non contengono il testo del preambolo

In virtù dell'articolo 6(6) della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti non contengono nel testo del loro preambolo riferimenti all'intenzione di sviluppare una relazione economica e di migliorare la cooperazione in materia fiscale

Numero dell'Accordo coperto	Altra Giurisdizione contraente
1	Sudafrica
2	Argentina
3	Austria
4	Cile
5	Islanda
7	Lituania
8	Lussemburgo
9	Messico
10	Portogallo
11	Cechia
12	Turchia

Articolo 7 – Prevenzione dell'abuso dei trattati

Notifica relativa alle disposizioni pertinenti degli Accordi fiscali coperti

In virtù dell'articolo 7(17)(a) della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una disposizione di cui all'articolo 7(2) e non sono oggetto di una riserva prevista all'articolo 7(15)(b). Il numero dell'articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.

Numero dell'Accordo coperto	Altra Giurisdizione contraente	Disposizione
4	Cile	Protocollo (5)
5	Islanda	Protocollo (4)
6	Italia	Articolo 23
9	Messico	Protocollo (6) par. 1 (secondo la modifica di cui all'articolo X di (a))
10	Portogallo	Articolo 27(3) (secondo la modifica di cui all'articolo XVI di (a))
11	Cechia	Protocollo (8) (secondo la modifica di cui all'articolo XI di (a))

Articolo 8 – Transazioni relative al trasferimento dei dividendi

Riserva

In virtù dell'articolo 8(3)(a) della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 8 ai suoi Accordi fiscali coperti.

Articolo 9 – Utili di capitale da alienazione di azioni o partecipazioni in entità il cui valore deriva principalmente da beni immobili

Riserva

In virtù dell'articolo 9(6)(a) della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare l'articolo 9(1) ai suoi Accordi fiscali coperti.

Articolo 10 – Clausola antiabuso per le stabili organizzazioni situate in Giurisdizioni terze

Riserva

In virtù dell'articolo 10(5)(a) della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 10 ai suoi Accordi fiscali coperti.

Articolo 11 – Applicazione di Accordi fiscali per limitare il diritto di una Parte di assoggettare ad imposta i propri residenti

Riserva

In virtù dell'articolo 11(3)(a) della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 11 ai suoi Accordi fiscali coperti.

Articolo 12 – Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso accordi di commissione («commissionnaire arrangements») e strategie simili

Riserva formulata ai fini del presente articolo

In virtù dell'articolo 12(4) della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 12 ai suoi Accordi fiscali coperti.

Articolo 13 – Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso esenzioni per specifiche attività

Riserva

In virtù dell'articolo 13(6)(a) della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 13 ai suoi Accordi fiscali coperti.

Articolo 14 – Suddivisione («splitting-up») di contratti

Riserva

In virtù dell'articolo 14(3)(a) della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 14 ai suoi Accordi fiscali coperti.

Articolo 15 – Definizione di una persona strettamente correlata a un'impresa

Riserva

In virtù dell'articolo 15(2) della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 15 ai suoi Accordi fiscali coperti per i quali ha formulato le riserve di cui all'articolo 12(4), all'articolo 13(6)(a) o (c) o all'articolo 14(3)(a).

Articolo 16 – Procedura amichevole

Riserve

In virtù dell'articolo 16(5)(c) della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare il secondo periodo dell'articolo 16(2) ai suoi Accordi fiscali coperti a condizione che, ai fini di tutti i suoi Accordi fiscali coperti, essa intenda soddisfare lo standard minimo per il miglioramento della risoluzione delle controversie ai sensi del pacchetto BEPS OCSE/G20 accettando, nelle negoziazioni dei suoi trattati bilaterali, una disposizione del trattato che stabilisca che:

- A) le Giurisdizioni contraenti non effettuano alcuna rettifica degli utili attribuibili a una stabile organizzazione di un'impresa di una delle Giurisdizioni contraenti dopo un periodo individuato di comune accordo dalle due Giurisdizioni contraenti a decorrere dalla fine dell'anno di imposta nel quale gli utili sarebbero stati attribuibili alla stabile organizzazione (la presente disposizione non si applica in caso di frode, grave negligenza o inadempimento doloso); e
- B) le Giurisdizioni contraenti non includono negli utili di un'impresa, e non assoggettano di conseguenza a imposizione, gli utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa ma che, a motivo delle condizioni indicate in una disposizione dell'Accordo fiscale coperto riguardante le imprese associate, non sono stati realizzati, dopo un periodo individuato di comune accordo dalle due Giurisdizioni contraenti a decorrere dalla fine dell'anno di imposta nel quale gli utili sarebbero stati realizzati dall'impresa (la presente disposizione non si applica in caso di frode, grave negligenza o inadempimento doloso).

Notifica relativa alle disposizioni pertinenti degli Accordi fiscali coperti

In virtù dell'articolo 16(6)(a) della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una disposizione di cui all'articolo 16(4)(a)(i). Il numero dell'articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.

Numero dell'Accordo coperto	Altra Giurisdizione contraente	Disposizione
1	Sudafrica	Articolo 24(1), primo periodo
2	Argentina	Articolo 24(1), primo periodo
3	Austria	Articolo 25(1)
4	Cile	Articolo 24(1), primo periodo
5	Islanda	Articolo 25(1), primo periodo
6	Italia	Articolo 26(1), primo periodo
7	Lituania	Articolo 25(1), primo periodo
8	Lussemburgo	Articolo 25(1), primo periodo
9	Messico	Articolo 23(1), primo periodo
10	Portogallo	Articolo 25(1), primo periodo
11	Cechia	Articolo 25(1), primo periodo
12	Turchia	Articolo 24(1)

In virtù dell'articolo 16(6)(b)(i) della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una disposizione che stabilisce che un caso di cui all'articolo16(1) primo periodo deve essere sottoposto entro un determinato periodo di tempo inferiore a tre anni a decorrere dalla prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto. Il numero dell'articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.

Numero dell'Accordo coperto	Altra Giurisdizione contraente	Disposizione
9	Messico	Articolo 23(1), secondo periodo
10	Portogallo	Articolo 25(1), secondo periodo

In virtù dell'articolo 16(6)(b)(ii) della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una disposizione che stabilisce che un caso di cui all'articolo16(1) primo periodo deve essere sottoposto entro un determinato periodo di tempo di almeno tre anni a decorrere dalla prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto. Il numero dell'articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.

Numero dell'Accordo coperto	Altra Giurisdizione contraente	Disposizione
1	Sudafrica	Articolo 24(1), secondo periodo
2	Argentina	Articolo 24(1), secondo periodo
4	Cile	Articolo 24(1), secondo periodo
5	Islanda	Articolo 25(1), secondo periodo
6	Italia	Articolo 26(1), secondo periodo
7	Lituania	Articolo 25(1), secondo periodo
8	Lussemburgo	Articolo 25(1), secondo periodo
11	Cechia	Articolo 25(1), secondo periodo

Notifica degli Accordi fiscali coperti che non contengono disposizioni esistenti

In virtù dell'articolo 16(6)(d)(ii) della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che l'accordo seguente non contiene una disposizione di cui all'articolo 16(4)(c)(ii).

Numero dell'Accordo coperto	Altra Giurisdizione contraente
4	Cile

Articolo 17 – Rettifiche corrispondenti

Notifica relativa alle disposizioni pertinenti degli Accordi fiscali coperti

In virtù dell'articolo 17(4) della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una disposizione di cui all'articolo 17(2). Il numero dell'articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.

Numero dell'Accordo coperto	Altra Giurisdizione contraente	Disposizione
1	Sudafrica	Articolo 9(2)
2	Argentina	Articolo 9(2)
4	Cile	Articolo 9(2)
5	Islanda	Articolo 9(2)
7	Lituania	Articolo 9(2)
8	Lussemburgo	Articolo 9(2)
9	Messico	Articolo 9(2)
10	Portogallo	Articolo 9(2) (secondo la modifica di cui all'articolo V di (a))
11	Cechia	Articolo 9(2)
12	Turchia	Articolo 9(2)

Articolo 18 – Opzione per l'applicazione della parte VI

Notifica relativa all'opzione scelta

In virtù dell'articolo 18 della Convenzione, con la presente la Confederazione Svizzera sceglie di applicare la parte VI.

Articolo 19 – Arbitrato obbligatorio e vincolante

Riserva

In virtù dell'articolo 19(11) della Convenzione, ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 ai suoi Accordi fiscali coperti, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di sostituire il periodo di due anni indicato nell'articolo 19(1)(b) con un periodo di tre anni.

Articolo 24 – Accordo su una diversa risoluzione

Notifica relativa all'opzione scelta

In virtù dell'articolo 24(1) della Convenzione, con la presente la Confederazione Svizzera sceglie di applicare l'articolo 24(2).

Riserva

In virtù dell'articolo 24(3) della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di applicare l'articolo 24(2) soltanto ai suoi Accordi fiscali coperti per i quali si applica l'articolo 23(2).

Articolo 26 – Compatibilità

Riserva

In virtù dell'articolo 26(4) della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la parte VI della Convenzione agli Accordi fiscali coperti che già prevedono un arbitrato obbligatorio e vincolante per le questioni non risolte concernenti un caso di procedura amichevole. Il numero dell'articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.

Numero dell'Accordo coperto	Altra Giurisdizione contraente	Disposizione
1	Sudafrica	Articolo 24(5)
3	Austria	Articolo 25(5) (secondo la modifica di cui all'articolo I di (d))
5	Islanda	Articolo 25(5) e (6)
8	Lussemburgo	Articolo 25(5) (secondo la modifica di cui all'articolo II(2) di (a))

Articolo 28 – Riserve

Riserve

In virtù dell'articolo 28(2) della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto escludere i casi seguenti dal campo di applicazione della parte VI della Convenzione:

- 1. La Confederazione Svizzera si riserva il diritto di escludere dal campo di applicazione della parte VI i casi concernenti anni di imposta o fatti generatori dell'imposta che hanno avuto inizio o si sono verificati al momento in cui la Convenzione ha avuto efficacia con riferimento a un Accordo fiscale coperto applicabile al caso concreto, o prima di tale momento, nella misura in cui le autorità competenti di tutte le Giurisdizioni contraenti interessate da questo caso concreto non concordano di applicare la parte VI al caso concreto.
- 2. La Confederazione Svizzera si riserva il diritto di escludere dal campo di applicazione della parte VI i casi concernenti i beni immateriali difficilmente valutabili, se la rettifica iniziale:
 - (i) è effettuata in un anno di imposta non ancora prescritto, ma concerne dei redditi di anni di imposta già prescritti, o
 - (ii) è effettuata conformemente alla legislazione nazionale, che prevede termini di prescrizione più lunghi che per i beni immateriali difficilmente valutabili rispetto ai termini di prescrizione usuali applicabili alla correzione di una tassazione.

Articolo 35 – Efficacia

Riserve

In virtù dell'articolo 35(7)(a) della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di sostituire:

- i) i riferimenti all'«ultima delle date in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell'Accordo fiscale coperto» menzionati all'articolo 35(1) e (4); e
- ii) i riferimenti alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica dell'ampliamento dell'elenco degli accordi» menzionati all'articolo 35(5);

con «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell'ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui all'articolo 35(7) che essa ha completato le sue procedure interne per l'efficacia delle disposizioni della presente Convenzione con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»;

iii) i riferimenti alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro o della sostituzione della riserva» menzionati all'articolo 28(9)(a); e

iv) il riferimento all'«ultima delle date in cui la Convenzione entra in vigore per tali Giurisdizioni contraenti» menzionato all'articolo 28(9)(b);

con «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell'ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui all'articolo 35(7) che essa ha completato le sue procedure interne per l'efficacia del ritiro o della sostituzione della riserva con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»;

- v) i riferimenti alla «data della comunicazione da parte del Depositario della ulteriore notifica» menzionati all'articolo 29(6)(a); e
- vi) il riferimento all'«ultima delle date in cui la Convenzione entra in vigore per tali Giurisdizioni contraenti» menzionato all'articolo 29(6)(b);

con «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell'ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui all'articolo 35(7) che essa ha completato le sue procedure interne per l'efficacia della ulteriore notifica con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»;

vii) i riferimenti all'«ultima delle date in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell'Accordo fiscale coperto» menzionati all'articolo 36(1) e (2) (Efficacia della parte VI);

con «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell'ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui all'articolo 35(7) che essa ha completato le sue procedure interne per l'efficacia delle disposizioni della presente Convenzione con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»; e

- viii) il riferimento alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica dell'ampliamento dell'elenco degli accordi» menzionato all'articolo 36(3) (Efficacia della parte VI);
- ix) i riferimenti alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro della riserva», alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica della sostituzione della riserva» e alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro della obiezione alla riserva» menzionati all'articolo 36(4) (Efficacia della parte VI); e
- x) il riferimento alla «data della comunicazione da parte del Depositario della ulteriore notifica» menzionato all'articolo 36(5) (Efficacia della parte VI);

con «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell'ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui all'articolo 35(7) che essa ha completato le sue procedure interne per l'efficacia delle disposizioni della parte VI (Arbitrato) con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto».